



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

N. 1501/4/2-28 di prot.

00197 Roma, 07 settembre 2018

IL CAPO PRO-TEMPORE DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE

Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 319 R.U.A. datato 31 maggio 2018 con il quale è stato nominato il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale "Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 37 robot medi e n. 37 apparati radiografici per le esigenze delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa in due lotti;

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 108-245709 del 08.06.2018 e sulla G.U.R.I. – 5[^] Serie Speciale Contratti Pubblici n. 66 del 08.06.2018, che prevede l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la domanda avanzata dalla **BIESSE MEDICA S.r.l.** di Roma, per la partecipazione al lotto 2 relativo alla fornitura di "*Apparati radiografici portatili, destinati ad essere impiegati dalle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri*" – C.I.G. 7514308B1E;

VISTO il verbale datato 12 luglio 2018 redatto dalla commissione nominata per la valutazione delle domande di partecipazione alla gara sopra indicata, nel quale si evidenzia – tra l'altro – che la **BIESSE MEDICA S.r.l.**:

- ha redatto erroneamente il documento di gara unico europeo (DGUE), in quanto risulta scritto a mano e non compilato elettronicamente, come indicato nelle "Istruzioni per la compilazione al D.G.U.E. elettronico";
- ha presentato il documento di gara unico europeo (DGUE) incompleto, poiché non è stato compilato nella parte III lett. D, pagg. 21 e 22 – "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale", come prescritto nel para III.2.1), lett. a) del bando di gara;
- ha prodotto la certificazione di qualità non conforme rispetto a quella richiesta al paragrafo III.2.3 del bando di gara, in quanto ha fornito la certificazione di qualità di un'azienda produttrice (Multimage S.r.l.), munita di uno standard di certificazione UNI EN ISO 9002;

VISTA la lettera n. 1501/4/2-23-2 di prot. datata 17 luglio 2018, con la quale la stazione appaltante ha chiesto al predetto operatore economico di produrre – entro le ore 12:00 del giorno 25 luglio 2018 – la documentazione sopra indicata compilata correttamente e secondo le prescrizioni indicate nel bando di gara;

VISTA la documentazione fatta pervenire, entro il termine perentorio anzidetto dalla **BIESSE MEDICA S.r.l.**;

PRESO ATTO che il para III.2.3) “Capacità tecnica” del bando di gara prevede, per la partecipazione al lotto 2 – a pena di esclusione – la presentazione della “*certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008, in corso di validità, rilasciata da Ente accreditato ACCREDIA o altro ente di mutuo riconoscimento alla società partecipante o all’azienda produttrice da essa rappresentata. Detta certificazione dovrà riguardare espressamente la progettazione, lo sviluppo e la produzione di apparecchiature radiografiche*”.

VISTO l’ulteriore verbale della commissione anzidetta datato 03 settembre 2018, redatto a seguito della valutazione della documentazione integrativa prodotta dai concorrenti interessati ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, nel quale si propone la **non ammissione** alla gara della **BIESSE MEDICA S.r.l.**, poiché la certificazione di qualità prodotta è “*non conforme*” al paragrafo III.2.3 del bando di gara in quanto l’azienda, seppur munita di certificazione di qualità ISO 9001:2008, la stessa afferisce esclusivamente alla commercializzazione, installazione e assistenza di apparecchiature di diagnostica per immagini e commercializzazione dei relativi materiali di consumo. Inoltre, la medesima società, ha fornito la certificazione di qualità di un’azienda produttrice (MULTIMAGE S.r.l.), munita di uno standard di certificazione UNI EN ISO 9002, non più esistente in quanto sostituito sin dal mese di dicembre 2003 dall’ISO 9001. Detta certificazione, tra l’altro, è stata emessa in data 24 novembre 1999 e, pertanto, è abbondantemente scaduta di validità, dato che di norma la certificazione ISO ha validità di tre anni subordinata all’esito positivo delle verifiche periodiche di sorveglianza, effettuate dall’ente per valutare nel tempo l’adeguatezza del sistema. Inoltre, come più volte evidenziato sia dagli organismi di certificazione e sia dalla giurisprudenza amministrativa, la certificazione ISO 9002 riguardava esclusivamente la qualità di produzione, fornitura ed installazione, ma non anche la **fase progettuale**, anch’essa **espressamente** compresa nelle indicazioni del bando. La norma ISO 9001 ha un campo di applicazione più esteso in quanto definisce i requisiti di un’organizzazione i cui processi produttivi vanno dalla progettazione e sviluppo alla produzione, installazione e assistenza. La differenza tra le due certificazioni di qualità esclude anche che trovi ingresso il concetto dell’equipollenza. La società partecipante, pertanto, non ha dimostrato nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio il possesso in capo alla ditta produttrice di certificazioni equivalenti ovvero ha fornito eventuali mezzi di prova per accertare la rispondenza della capacità tecnica dell’azienda produttrice allo specifico standard richiesto dal bando, come richiesto dal Codice degli appalti;

P. Q. M.

DETERMINA

che la **BIESSE MEDICA S.r.l.** di Roma, che ha presentato la domanda per la partecipazione al lotto 2 della procedura in argomento, **NON E’ AMMESSA** alla gara indetta con il bando in premessa indicato poiché non in possesso dei prescritti requisiti di capacità tecnico-professionale necessari per la partecipazione all’appalto.

IL CAPO CENTRO
(Col. amm. Giuseppe Redulla)

Mar. Magg. D’Emilia

